

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01934/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2018, proposto da

Consorzio Agricolo Coralverde, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Virgadavola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Arteuva di Latino e Tummino Soc.Agr. S.S., Carmelo Nasello, Soc. Agr. Semplice Fabio di Cuttaia Fabio, Soc. Agr. Semplice La Sofia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del DDG 1910/18, pubbl. il 10.08.2018, di approvazione degli elenchi regionali

definitivi relativi al PSR Sicilia 2014-2020 - sottomisura 4.1. " sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" , nella parte in cui all'all. 2 include la domanda del consorzio agricolo Coralverde nell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili per non cantierabilità del progetto (all.2 al citato DDG 1910/18) anzichè nella posizione 21 dell'elenco delle domande ammissibili con punti 77 (all.1 citato DDG);

- di ogni altro atto ivi compreso il DDG 1501/18, seppur sostituito intoto dal successivo DDG 1910/18; delle Disposizioni Attuative Specifiche della sottomisura 4.1. del PSR Sicilia 2014/2020 " Sostegno d investimenti delle aziende agricole" par. 5 lett. c, dove è previsto che , a pena di inammissibilità , la cantierabilità deve essere dimostrata entro 90 gg dalla pubbl. della graduatoria provvisoria nonchè par. 16.3.7, in cui viene inserita fra la documentazione da presentare perentoriamente entro 90 gg. dall'approvazione della graduatoria provvisoria la concessione edilizia o in alternativa autorizzazione per le opere connesse al programma.

- Riconoscimento della domanda di sostegno del consorzio ricorrente con punteggi totale 77 nell'elenco di cui all'allegato 1 del DDG 1910/18 fra le domande di sostegno ammissibili al n. 21 della graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle domande di finanziamento, a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2014-2020, cantierabili/ammissibili e inammissibili, nella parte in quella di parte ricorrente è inserita tra le seconde, poiché non ha conseguito la “cantierabilità” entro il termine di 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria, anziché nella posizione 21 dell’elenco delle domande ammissibili con il punteggio di 77;

Rilevato che la mancata ammissione a finanziamento è avvenuta sulla base del punto 5, lettera c, delle disposizioni attuative il quale prevedeva testualmente che: *“E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell’iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando”*;

Rilevato che sussiste il *periculum* in mora in quanto potrebbe aversi l’esaurimento dei fondi nelle more della decisione di merito;

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato *fumus boni juris* nella parte in cui contesta la clausola surriportata, tenuto anche conto che parte ricorrente ha ottenuto dal Come di Vittoria, in data 16/07/2018, il titolo edilizio n. 71/18 per le opere previste in progetto; non sembra, infatti, ragionevole fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non di quella definitiva;

Rilevato, in particolare, sotto tale profilo che:

- la cantierabilità non incide sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché sembrerebbe maggiormente logico configurarla non come

criterio di selezione incidente sull'inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente;

- la richiesta della cantierabilità sembrerebbe un onere sproporzionato da imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell'ammissione al finanziamento conseguente all'approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall'accoglimento di reclami o ricorsi; il carattere sproporzionato dell'adempimento sembra accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell'8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l'autorizzazione del Genio Civile anche per le opere minori;

- l'interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui può prevedersi la realizzazione sembrerebbe essere adeguatamente tutelato dall'obbligo di presentazione, in uno all'istanza di partecipazione, del progetto definitivo;

Considerato che nel ricorso parte ricorrente avanza richiesta di integrazione del ricorso mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di poter accogliere tale ultima richiesta e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene fin d'ora autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che ha emanato l'impugnato provvedimento, e

nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

Precisato che l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) così dispone:

a) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende per quanto di ragione l'efficacia degli atti impugnati;

b) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nei termini e modalità ivi indicate

c) fissa per la trattazione nel merito la Pubblica Udienza del 16 maggio 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO